

TI_GERICHTE 15.2010.102 vom 18. Oktober 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-10-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2010.102

FR: TI_GERICHTE 15.2010.102 du 18 octobre 2010

IT: TI_GERICHTE 15.2010.102 del 18 ottobre 2010

Regeste

Fallimento. Graduatoria. Contestazione tardiva dell'estensione del privilegio di prima classe dei lavoratori

Erwägungen

E. 18

ottobre 2010 CJ/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will segretario: Jaques statuendo sul ricorso 31 agosto 2010 di RI 1 patrocinato dall' PA 1 contro l'operato di RA 1 , nella sua qualità di amministratore speciale di CO 1 _____ e meglio contro la "decisione" 20 agosto 2010 con cui l'amministratore speciale ha rifiutato di ridepositare la graduatoria limitatamente ai creditori di prima classe, tra cui: PI 1 , _____ PI 2 , _____ PI 3 , _____ viste le osservazioni di questi tre creditori e quelle del 27 settembre 2010 dell'amministratore speciale; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che giusta l'art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ebbe notizia del provvedimento; che nella misura in cui il ricorrente contesta la graduatoria, e segnatamente l'importo dei crediti iscritti in prima classe, il ricorso è ampiamente tardivo, dal momento che la graduatoria è stata depositata già dal 30 aprile 2008 (deposito poi rinnovato il 1° settembre 2008); che l'avv. RI 1 pretende invero di ricorrere contro la "decisione" 20 agosto 2010, con cui l'amministratore speciale ha respinto la richiesta 10 agosto 2010 del ricorrente tendente alla modifica della graduatoria (doc. D) e pertanto rifiutato di procedere ad un suo nuovo deposito (doc. A); che tuttavia la conferma di un provvedimento o il rifiuto di riconsiderarlo non costituiscono decisione impugnabile ai sensi dell'art. 17 LEF (DTF 121 III 35; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.

E. 22

I 298, 87 III 85, 97 III 42); che per il suo carattere eccezionale (v. pure AB OW 2002/03, 117-118 citato in Basler Kommentar zum SchKG, Ergänzungsband, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 121 ad art. 247), siffatta giurisprudenza dovrebbe essere limitata ai casi di errate scritture e d'involontarie omissioni; che in ogni caso è escluso in concreto considerare manifesto l'errore ammesso dall'amministratore speciale (osservazioni 27 settembre 2010, ad 2), siccome è sfuggito a tutti – e in primo luogo allo stesso ricorrente – per quasi due anni; che come giustamente rilevato dall'amministratore speciale, lo scopo perseguito dal ricorrente – ovvero diminuire l'importo da versare alla prima classe onde permettere il pagamento dei crediti di seconda classe, e segnatamente quello della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, così da porre fine all'azione di risarcimento promossa dalla Cassa contro il ricorrente in virtù dell'art. 52 LAVS – non

potrebbe comunque essere raggiunto riducendo l'importo dei crediti di prima classe di fr. 133'757,60, giacché la differenza tra l'importo complessivo dei crediti riconosciuti in prima classe, di fr. 1'781'168,45 e la liquidità disponibile a favore di questa classe, pari a fr. 637'314,55, supera nettamente la somma che l'amministratore speciale ritiene di essere stata erroneamente iscritta in prima classe; che il ricorrente non è legittimato ad invocare l'eventuale interesse di altri creditori (ad. es. Cometta, op. cit., n. 38 ad art. 17); che nella misura in cui è ricevibile il ricorso va pertanto respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 247 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – avv. PA 1, _____; – PI 1, _____; – PI 2, Osogna; – PI 3, _____.

Comunicazione all'amministratore speciale RA 1, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.